

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 10 DICEMBRE 2014

n. 169 *suppl.*



**Leggi e Regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014, n. 48

**“Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”**

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014, n. 49

**“Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”**

Pag. 5

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014, n. 50

**“Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”**

Pag. 7

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014, n. 51

**“Integrazione all’articolo 3, comma 22, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia)”**

Pag. 9

## PARTE PRIMA

---

*Leggi e regolamenti regionali*

---

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014, n. 48

**“Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA  
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Modifiche all’articolo 24 della  
legge regionale 7 marzo 2003, n. 4*

1. All’articolo 24 della legge regionale 7 marzo

2003, n. 4 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005*), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica “Risanamento del dissesto finanziario degli IACP” è sostituita dalla seguente: “Risanamento del dissesto finanziario degli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi”;
- b) al comma 1, le parole: “Per le finalità di cui all’articolo 1 della l.r. 1/2003” sono soppresse e la parola “IACP” è sostituita dalle seguenti: “enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
- c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
 

“1-bis. Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (*Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio.”

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 5 dicembre 2014*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014, n. 49

**“Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA  
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Modifica all’articolo 7 della  
legge regionale 30 luglio 2009, n. 14*

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (*Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale*), come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 e successivamente dall’articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”.

Art. 2

*Modifica all’articolo 2 della l.r. 14/2009*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 14/2009 le parole: “ai sensi del comma 2 dell’articolo 3”, sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del terzo comma dell’articolo 3”.

Art. 3

*Modifiche all’articolo 3 della l.r. 14/2009*

1. All’articolo 3 della l.r. 14/2009 sono appor-  
tate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: “Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 m<sup>3</sup>, gli edifici residenziali, alle condizioni e con le modalità seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 m<sup>3</sup>, gli edifici residenziali, nonché gli edifici non residenziali, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 500 m<sup>3</sup>, da destinare per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, a residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli edifici non residenziali ubicati nelle zone territoriali omogenee D) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968. Gli ampliamenti sono possibili alle condizioni e con le modalità seguenti:”;
- b) al comma 1-bis le parole: “L’incremento volumetrico previsto al comma 1 può raggiungere i 350 m<sup>3</sup>” sono sostituite dalle seguenti: “L’incremento volumetrico previsto al comma 1 può raggiungere i 400 m<sup>3</sup>”.

Art. 4

*Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2009*

1. All’articolo 4 della l.r. 14/2009 sono appor-  
tate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo le parole: “sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali”, sono inserite le seguenti: “e non residenziali”;
- b) al comma 4, le parole: “L’incremento volumetrico previsto al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “L’incremento volumetrico previsto dal presente articolo”.

Art. 5

*Modifica all’articolo 5 della l.r. 14/2009*

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 14/2009

le parole: "1° agosto 2001" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2013".

Art. 6  
*Disposizione finale*

1. Limitatamente alle modifiche introdotte dalla

presente legge, i comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore, possono definire con deliberazione di consiglio gli ambiti territoriali ove dette modifiche e integrazioni non si applicano.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 5 dicembre 2014*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014, n. 50

**“Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA  
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Modifica all’articolo 12 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10*

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (*Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*), è sostituita dalla seguente:

“1. In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, su proposta degli enti proprietari degli alloggi, può riservare un’aliquota non superiore al 25 per cento degli alloggi compresi in detti programmi, al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità, quali:”.

Art. 2

*Modifiche all’articolo 20 della l.r. 10/2014*

1. All’articolo 20 della l.r. 10/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “gli enti gestori” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni” e le parole: “previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello

stato di particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti” sono soppresse;

- b) alla lettera a) del comma 3 la parola “dalla” è sostituita dalla seguente: “alla”;
- c) alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente capoverso: “L’istanza del soggetto interessato alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al comune che emana il provvedimento, previa istruttoria dell’ente gestore, relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e dei servizi sociali dello stesso comune limitatamente, all’accertamento del requisito di cui alla lettera b).”;

Art. 3

*Modifica all’articolo 33 della l.r. 10/2014*

1. Al comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 10/2014 dopo la parola “bilancio” sono aggiunte le seguenti: “nonché enti erogatori di servizi”.

Art. 4

*Modifiche all’articolo 35 della l.r. 10/2014*

1. Il comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Gli assegnatari che nei confronti dell’autogestione si rendano morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione. L’ente gestore versa all’autogestione le quote insolute e procede contestualmente nei confronti degli assegnatari morosi al recupero delle somme versate secondo le norme del Codice civile. L’ente gestore trasmette bimestralmente alla Regione dettagliata documentazione sulle quote insolute versate, sulle procedure di recupero delle somme e di sfratto attivate, nonché sull’ammontare delle somme recuperate.”.

*Art. 5**Modifiche all'articolo 42 della l. r. 10/2014*

1. All'articolo 42 della l.r. 10/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la parola "gestione" sono inserite le seguenti: "o di sua sede operativa prevista dalla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (*Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore*)".

- b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Le commissioni nominate ai sensi della legge regionale 16 aprile 2012, n. 8 (*Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica*), restano in carica sino alla loro scadenza naturale."

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 5 dicembre 2014*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014, n. 51

**“Integrazione all’articolo 3, comma 22, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA  
LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1



*(Integrazione all’articolo 3, comma 22, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40)*

1. Al comma 22 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia*), sono aggiunte le seguenti parole: “anche a valere su sovvenzioni e contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione”.
2. Il termine di cui all’articolo 52 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.45 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia*), decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 5 dicembre 2014*

**VENDOLA**



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari  
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379  
*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>  
*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974  
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza